

L'IMPEDIMENTO DEL RATTO NELL'ATTUALE DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO (can. 1089 CJC E can. 806 CCEO)

1. Sebbene il fenomeno sociale del ratto, cioè della sottrazione in genere violenta di una donna dal luogo in cui si trova, a fine di libidine o di matrimonio, era noto ai Romani fin dall'epoca abbastanza antica¹, non sembra che, fino agli inizi del Principato, il ratto fosse un fenomeno molto diffuso, tanto che esso ha lasciato tracce assai scarse nella letteratura dell'epoca repubblicana e dei primi secoli dell'Impero². Comunque, deve ritenersi che fin dall'età di Augusto il ratto era già presente come figura criminosa autonoma e che, nelle opere dei retori, si allude' all'*ultimum supplicium*, cioè alla pena di morte per il rapitore³. Tuttavia, la pena poteva essere commutata con il matrimonio, sela donna, e coloro dai quali essa dipendeva, erano consenzienti; dal che si deduce che il fatto manteneva ancora un carattere privatistico molto rilevante⁴.

Nell'epoca del dominato, Costantino, con una legge, forse del 320, parzialmente conservata nel C.Th. 9, 24, 1, modificò la concezione e la repressione del *raptus*, disponendo che, qualora uno rapisse o comunque conducesse via con sè una ragazza, nei confronti della quale non avesse preventivamente pattuito il fidanzamento con i genitori di lei, non sarebbe stato esentato da pena per effetto della dichiarazione con cui la ragazza riconosceva di aver acconsentito a seguirlo e forse a sposarlo⁵; in altre parole,

1 Si pensi alla leggenda del ratto delle Sabine (Livio I, 9-13; Plutarco, *Rom.* 14-15 e 19; Ovidio, *fast.* 3, 187 ss.).

2 F. Gorla, voce *Ratto (dir. rom.)*, in: *Enc. del Dir.*, vol. XXXVIII, Milano 1987, p. 707, il quale afferma anche che episodi precisi di ratto a fine di matrimonio non risultano per quel che riguarda l'Italia e che fra le popolazioni germaniche è noto il caso di Arminio, che rapì e sposò la figlia di Segestes, *o. c.*, l. c., p. 707, nota 6).

3 D. 48, 6, 5, 2. Cf. Gorla, *o. c.*, l. c., p. 714.

4 U. Navarrete, 'Gli impedimenti relativi alla dignità dell'uomo: aetas, raptus, crimen', in AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Lev., Città del Vaticano 1989, p. 80.

5 Gorla, *o. c.*, l. c., pp. 714-715, il quale osserva che l'assenso prestato tramite la *responsio puelle* faceva sì che la donna fosse ritenuta comparsa del crimine e sottoposta alla stessa pena del